



AUTORITA' PORTUALE  
DI ANCONA

## ORDINANZA N° 1/2016

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Ancona,

- **vista** la legge 28/01/1994 n° 84 "Riordino della legislazione portuale" e successive modifiche ed integrazioni ;
- **visti** gli articoli 6 comma 1 lett. a) e 8 comma 3 lett. f) della predetta legge e successive modificazioni, secondo cui competono all'Autorità Portuale la disciplina e il controllo, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 della citata legge 84/94, e delle altre attività (soggette ad autorizzazione) commerciali ed industriali che si svolgono entro la circoscrizione territoriale di competenza ;
- **visti** gli articoli 16 e 18 della stessa legge che disciplinano l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali e la concessione di aree e banchine per l'espletamento di tali attività;
- **visto** il D.M. 585/95 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge 84/94 ;
- **visto** il D.M. 132/01 attuativo della disciplina dei servizi portuali e della fornitura di lavoro temporaneo
- **considerata** la necessità di adeguamento dell'attuale disciplina alle nuove disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 legge 84/94, tenuto conto della intervenuta scadenza della concessione demaniale rilasciata alla Soc. Ancona Merci e al superamento necessario dell'assetto operativo connesso a tale concessione, così come contemplato dall'art. 22 del regolamento approvato con Ordinanza n. 1/2003 in data 08.01.2003 ;
- **ritenuto necessario** disciplinare in modo appropriato l'affidamento di fasi o segmenti del ciclo delle operazioni portuali ad altra impresa portuale in base al principio della prevalenza dell'attività dell'appaltante, onde evitare lo svuotamento della stessa impresa portuale appaltante, la cui organizzazione scadrebbe al rango di mero soggetto intermediario commerciale, in contrasto con le previsioni degli art. 16 e 18 della L. n. 84/94 che esigono la centralità operativa dell'impresa portuale nell'economia dello scalo.

- **acquisite** le valutazioni e le osservazioni espresse degli operatori interessati;
- **viste** le risultanze della riunione della Commissione consultiva riunitasi l'11 gennaio 2016 e **acquisito** il parere favorevole del Comitato portuale nella seduta nello stesso giorno.

## ORDINA

### Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "**Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona**".

### Art. 2

Con l'entrata in vigore dell'allegato Regolamento sono abrogati il regolamento approvato con precedente Ordinanza n. 1/2003 in data 08.01.2003, con le successive modifiche ad esso apportate e tutte le precedenti disposizioni che risultino incompatibili.

### Art. 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell'allegato Regolamento. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui alla Legge n. 1369/60, i contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge con particolare riferimento agli artt. 1164 e 1174 C.N., ove il fatto non costituisca un più grave reato e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone e/o cose in ragione del loro comportamento.

Ancona, li 13 gennaio 2016

Il Presidente dell'Autorità Portuale  
Rodolfo Giampieri



## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI ANCONA

### Art. 1

#### Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità Portuale di Ancona;
- **Legge:** la legge n. 84 del 28/01/94 e successive integrazioni e modificazioni;
- **Regolamento locale:** il presente regolamento
- **Ambito portuale:** circoscrizione territoriale dell'Autorità individuata con D.M. 6 aprile'94 ivi comprese le aree contigue a quelle demaniali funzionalmente connesse e collegate al ciclo operativo della merce, nell'ambito del perimetro individuato nel Piano Regolatore portuale adottato dal Comitato portuale;
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definito dal comma 1 dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00, a svolgere operazioni portuali senza titolarità di concessioni demaniali su aree e/o banchine;
- **Impresa concessionaria:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali ai sensi dell'art. 18 della Legge;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento di servizi portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge, come modificato con L. 186/00, allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;
- **Autorizzazione:** l'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità alle imprese, per l'esercizio delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali;
- **Canone:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a corrispondere le imprese concessionarie/o autorizzate alle operazioni e/o ai servizi portuali;
- **Cauzione:** la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a corrispondere le imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento a garanzia dell'esercizio delle attività svolte;
- **Tariffe:** i costi delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticati dalle imprese autorizzate o concessionarie;
- **Autoproduzione (self – handling):** svolgimento diretto da parte del vettore marittimo o dell'impresa di navigazione o noleggiatrice delle operazioni portuali con risorse e mezzi propri.

### Art. 2

#### Finalità e Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, nell'ambito del porto di Ancona, delle attività portuali da autorizzare ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della legge 84/94, nonché ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai DD. MM. n. 585/95 e n. 132/01.

### Art. 3

#### Oggetto, tipologia e numero massimo autorizzazioni esercizio operazioni portuali

Sono stabiliti come segue l'oggetto, la tipologia ed il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali.

- Autorizzazione tipo "A" - ciclo completo attività di imbarco, sbarco, trasbordo e movimentazione in genere delle merci di qualsiasi tipo, o a mezzo delle gru fisse demaniali installate sulle banchine portuali utilizzate in regime di concessione demaniale, ovvero a mezzo di gru fisse o semoventi di proprietà o in dotazione attraverso un titolo giuridico di durata almeno annuale.
- Autorizzazione tipo "B" - attività di imbarco/sbarco per conto proprio o di terzi, di granaglie, semi, farine, derivati, affini e fertilizzanti sulle banchine del Molo Sud, anche attraverso impianti collegati a strutture in concessione, in base agli atti di concessione in corso di validità.
- Autorizzazione tipo "C" - svolgimento di fasi parziali del ciclo completo delle operazioni attraverso fornitura in appalto di servizi alle imprese concessionarie o autorizzate di tipo A o B secondo la dettagliata disciplina delle esternalizzazione più avanti riportata, ovvero svolgimento in proprio di almeno tre dei segmenti indicati nel successivo art. 17 punto 8, lett. A, o di almeno due dei segmenti indicati al punto 8, lett. B, o C, o D, con affidamento del servizio di sollevamento merce a mezzo gru ad impresa di tipologia A, purchè in possesso della titolarità del contratto di imbarco/sbarco con la compagnia di navigazione e/o il vettore marittimo o suo rappresentante.
- Autorizzazione tipo "D" - attività specializzate di caricazione/scarico su/da navi RO/RO di rimorchi/trailers/rotabili a mezzo motrice, nell'ambito del trasporto combinato; dette operazioni comprendono in via esemplificativa carico/scarico e stivaggio di: contenitori (trasportati a bordo con mafi/rolltrailers e stivati a bordo anche con carrelli elevatori), merce unitizzata (pallets, craddles, bundles, reels, ecc.).

Il totale delle autorizzazioni rilasciabili, a prescindere dalla specifica tipologia, non può complessivamente essere superiore a 16, tenuto anche conto della cumulabilità delle suddette autorizzazioni in capo ad una stessa impresa, come più avanti disciplinato.

### Art. 4

#### Oggetto, tipologia e numero massimo autorizzazioni servizi portuali

Sono stabiliti come segue l'oggetto, la tipologia ed il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi portuali a favore delle imprese portuali legittimate ex artt. 16 e 18 L. 84/94.

- n. 2 - Autorizzazioni tipo S1 - PESATURA MERCE – Misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata uscita dal Porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate – anche in regime di concessione demaniale – da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato.
- n. 3 - Autorizzazioni tipo S2 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA CONTENITORI – Attività di riparazione, manutenzione e pulizia dei contenitori, mediante interventi puntuali e di durata limitata, tali da non richiedere l'utilizzo continuativo e/o esclusivo di aree portuali.

I servizi portuali di cui sopra possono sempre essere autoprodotti dalle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 3 della presente Ordinanza o dalle navi autorizzate ad operare in regime di self – handling. In tal caso la verifica della capacità tecnico organizzativa a svolgere l'attività verrà curata, in occasione del rilascio del titolo di legittimazione per la esecuzione delle operazioni portuali.

#### **Art. 5**

##### **Validità disposizioni e numero massimo**

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 sono applicabili anche agli anni successivi al 2016, fatta salva diversa determinazione che l'Autorità Portuale potrà adottare, sentita la Commissione Consultiva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo ed il massimo sviluppo possibile dei traffici ed in relazione alla funzionalità del porto, del traffico, degli spazi e della capacità del porto stesso.

In presenza di domande eccedenti il numero massimo di autorizzazioni annualmente determinato, si fornirà priorità alle imprese che assicurino un incremento ed una qualificazione dei traffici, che siano dotate delle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 14.4 e che assicurino a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.

#### **Art. 6**

##### **Incompatibilità e norme di tutela della concorrenza**

- 6.1 Uno stesso soggetto può conseguire contemporaneamente sia l'autorizzazione di impresa portuale ai sensi all'art. 3 della presente Ordinanza, che l'autorizzazione per lo svolgimento di uno o entrambi i servizi di cui all'art. 4.
- 6.2 E' possibile il rilascio di autorizzazione di tipo A, C e D di cui al precedente art. 3 alla medesima impresa subordinatamente alla verifica dei requisiti e dei parametri richiesti.
- 6.3 Le imprese portuali e le imprese partecipanti ad ATI o consorzi, in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., si considerano unica impresa portuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 7 della l. n. . 84/94.

#### **Articolo 7**

##### **Requisiti generali**

L'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e/o terzi e di servizi portuali è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità Portuale di Ancona, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge 28.1.94 n. 84.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei seguenti requisiti, che l'Autorità verificherà all'atto del rilascio dell'autorizzazione e la cui permanenza in capo all'impresa interessata potrà essere periodicamente verificata, a richiesta dell'Autorità, obbligandosi l'impresa stessa a fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti:

- a) capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere;
- b) capacità tecnico – organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni o dei servizi portuali da svolgere;
- c) organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto in forza di contratto di lavoro che preveda l'applicazione del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti o comunque di un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quanto previsto dal suddetto CCNL dei lavoratori dei porti;
- d) amministratori di adeguata idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ;
- e) requisiti di moralità e onorabilità di cui gli artt. 3 comma 1 let. a) del D.M. 585/95 e 4.2 del D.M. 132/2001.

## Art. 8

### Requisiti specifici per le imprese portuali

La capacità finanziaria è comprovata nel modo seguente:

- il patrimonio netto della Società non deve essere inferiore a € 200.000 (duecentomila) per le imprese di cat. A, e B, e ad € 120.000 (centoventimila) per l'impresa di cat. C e D, e ciò in base al bilancio dell'ultimo anno o a successiva documentazione legale;
- i bilanci della Società relativi al biennio precedente devono mostrare, in linea di massima, una situazione di equilibrio economico-finanziario secondo i criteri di cui al successivo art. 9, lettera D);
- il fatturato delle Imprese per conto terzi relativo alle prestazioni connesse alle operazioni portuali non deve essere inferiore a € 500.000 (cinquecentomila) per le imprese di categoria A, e a 300.000 (trecentomila) euro per le imprese di categ. B, C e D.

## Articolo 9

### Documentazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare istanza in carta legale, allegando copia fotostatica di un documento di identità, precisando il tipo di autorizzazione richiesta, la durata e l'attività che si intende svolgere, corredando l'istanza con la seguente documentazione:

#### **A. ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto.**

- A.1 dichiarazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo e collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine per controllo e collegamento la nozione prevista all'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate da una terza impresa.
- A.2 Presentazione di un programma operativo, non inferiore ad un anno, in cui sia indicato:
  - piano economico finanziario dell'attività (costi previsti per il personale, servizi di terzi, piano di investimenti, ammortamenti ecc.);
  - prospettive di traffici e tipologie di merci (o indicazioni dei servizi per le imprese di categ. "C").

#### **B. Ai fini della valutazione relativa all'idoneità personale e professionale e di onorabilità all'esercizio di attività portuali dell'impresa:**

- B.1 elenco degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società;
- B.2 relativamente al titolare dell'impresa ed al procuratore e, in caso di società, agli amministratori ed ai sindaci, autocertificazione relativa a:
  - insussistenza carichi penali pendenti su tutto il territorio italiano;
  - casellario giudiziale;
  - antimafia;
  - insussistenza procedimenti concorsuali a carico.

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale ovvero nella compagine del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, l'impresa fornirà, entro 30 giorni, il nominativo dei nuovi titolari e/o sindaci con le medesime indicazioni e dichiarazioni di cui sopra.

#### **C. Ai fini della valutazione relativa alla capacità tecnico/organizzativa dell'impresa:**

- C.1 Autocertificazione di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura, da cui risultino tutti i dati contenuti nel certificato camerale e con espressa dichiarazione attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali, nonché autocertificazione del possesso dei requisiti per il rilascio da parte della Prefettura della comunicazione antimafia in base alla vigente normativa. L'Autorità portuale procederà d'ufficio alla acquisizione della documentazione di verifica della autocertificazioni. Le

imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o ad un Notaio o Pubblico Ufficiale;

- C.2 documentazione in ordine all'attività svolta dall'impresa inerente le operazioni portuali riferita almeno all'ultimo triennio;
- C.3 elenco dell'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali iscritti a libro paga, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun nominativo:
- dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di appartenenza, della mansione cui è adibito e del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta; dovrà altresì essere data indicazione dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso la fornitura di lavoro temporaneo ex art. 17 della legge, tenuto conto della percentuale massima prevista dall'art. 64 del CCNL di riferimento, riferita all'organico impiegato a tempo indeterminato preposto alle operazioni portuali; per tale motivo, in caso di attività promiscua svolta dall'impresa, oltre all'elenco generale dei dipendenti, sarà fornito l'elenco dei dipendenti esclusivamente preposti allo svolgimento delle operazioni portuali. In ogni caso per le imprese di categ. A, B, C, D il numero dei dipendenti o dei soci lavoratori non può essere inferiore a 4, mentre per le imprese di servizi S1 e S2 il numero minimo è stabilito in 3 unità.
- C.4 Dichiarazione di voler usufruire degli appalti di servizi dell'impresa della cat. "C", comunicando l'impresa appaltatrice, tipologie di merci e fasi operative che si intendono esternalizzare, durata del contratto con riferimento alla durata richiesta dell'autorizzazione e adempimenti relativi alla sicurezza;
- C.5 dichiarazione attestante che l'impresa una volta ottenuta l'autorizzazione:
- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze e i regolamenti emanati dalle Autorità portuali relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;
  - non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni portuali, oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'articolo 17 della legge, secondo le modalità e consistenze, eventualmente determinate dall'Autorità;
  - farà sì che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; al riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
  - comunicherà tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.
- C.6 numero e tipologia dei mezzi meccanici di cui l'impresa in via esclusiva è dotata, o intende dotarsi al rilascio dell'autorizzazione, e a quale titolo (proprietà, leasing, comodato ecc.) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione, nonché dei relativi elementi di distinzione richiesti per la movimentazione in porto; le imprese autorizzate allo svolgimento di servizi portuali devono dimostrare, inoltre, che i contratti di affitto o comodato dei mezzi non in proprietà sono stipulati con soggetti diversi dal committente del servizio;
- C.7 eventuali certificazioni di qualità di cui all'art. 14.4.
- C.8 documento di sicurezza ex art. 4 Dlgs n. 272/99 con eventuali schede di valutazione rischi di interferenza quando si opera in terminals terzi, banchine pubbliche o contemporaneamente ad altre imprese.

**D. Ai fini della valutazione relativa alla capacità economico/finanziaria:**

- D.1 presentazione di bilanci dell'impresa relativi al biennio precedente, ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, di apposita dichiarazione bancaria attestante la relativa capacità finanziaria;
- D.2 dichiarazioni circa la situazione del patrimonio netto e del fatturato relativo alle prestazioni di impresa portuale certificati dal legale rappresentante;
- D.3 presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali che preveda un massimale non inferiore a € 2.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;

- D.4 presentazione del tariffario con indicazione delle tariffe massime che l'istante intende adottare per le operazioni portuali o per i servizi, oggetto della domanda;
- D.5 per la situazione economica finanziaria potranno essere oggetto di valutazione complessiva e contestualizzata gli indici e i parametri di bilancio: Reddito Operativo (rapporto tra ricavi caratteristici e costi specifici), ROE (utile sul capitale proprio), ROI (risultato operativo sul totale impieghi), ROS (utile sul fatturato), rapporto risultato operativo su oneri finanziari, tenendo conto della specifica posizione dell'impresa e del mercato portuale.

Nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di impresa portuale di cui alla lettera "C" e per l'espletamento di servizi portuali, l'istanza dovrà essere corredata dalla stessa documentazione richiesta per le operazioni portuali fatto salvo il "programma operativo" che, per le imprese richiedenti la tipologia C che non abbiano la titolarità del contratto di imbarco/sbarco con la compagnia di navigazione e/o il vettore marittimo o suo rappresentante, e per le imprese di servizi, sarà sostituito da una relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'istante in ordine ai servizi che si intendono svolgere, sia in termini di uomini che di mezzi.

## **Articolo 10**

### **Termine di presentazione delle domande**

Le domande, corredata dalla documentazione sopra indicata, devono essere presentata perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.  
Per l'anno 2016, il termine di cui sopra è fissato alla data del 1° marzo 2016.

## **Articolo 11**

### **Termine di istruttoria rilascio o diniego dell'autorizzazione**

L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione e la rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere e valutato conseguentemente il possesso da parte dell'istante medesimo dei requisiti previsti, nel termine massimo di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza (o dell'ultima documentazione richiesta a completamento), rilascia con provvedimento del Presidente, sentiti la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, la relativa autorizzazione, iscrivendo l'impresa e i suoi dipendenti (o soci lavoratori nel caso di Società in forma cooperativa) nei relativi registri.

Decorso il termine massimo suindicato di 90 giorni, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare:

- copia della ricevuta di pagamento del canone indicato dall'Autorità;
- cauzione dell'importo stabilito al successivo art. 14, comma 5, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, da versare presso l'istituto cassiere dell'Autorità. La cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, che rispetti i seguenti requisiti:
  - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore;
  - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'aggiornamento della stessa sulla base del canone autorizzatorio determinato ogni anno dall'Autorità;
  - avere validità fino allo svincolo della stessa da parte dell'Autorità a prescindere dalla scadenza del contratto;

## **Articolo 12**

### **Durata**

L'autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni portuali ha efficacia annuale, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo. Per le imprese cui è stata assentita



concessione demaniale ai sensi dell'articolo 18 della Legge, la durata della autorizzazione è pari a quella della concessione assentita.

Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione e l'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Nei caso di autorizzazioni pluriennali, il rispetto del piano operativo e il mantenimento dei requisiti saranno sottoposti a verifica annuale.

L'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro.

### Articolo 13

#### Rinnovi

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il suo rilascio, nonché all'esito positivo della verifica sull'andamento del piano operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo, ovvero al diniego del rinnovo, l'autorizzazione si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui all'articolo 6, l'istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone, nonché della documentazione prevista. Per le autorizzazioni pluriennali il termine per la richiesta di rinnovo è quello del primo dicembre dell'ultimo anno di validità dall'autorizzazione.

In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuto solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

### Articolo 14

#### Misura dei canoni e delle cauzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni oppure dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M. 585/95 e dal D.M. 132/2001 determinato dall'Autorità nelle seguenti misure:

a) imprese portuali che operano per conto proprio (e pertanto non hanno fatturato relativo all'imbarco – sbarco merce):

⇒ € 6.000 (seimila) = canone fisso

b) imprese che operano per conto terzi:

⇒ € 5.000 (cinquemila) per fatturato sino a € 200.000 (duecentomila) = canone annuo minimo;

Il suindicato canone minimo è incrementato di una somma pari all'applicazione delle percentuali sottoindicate agli scaglioni del valore della produzione certificata in bilancio:

0,50%	sui fatturati eccedenti	€ 200.000 (duecentomila)	fino a € 500.000 (cinquecentomila)
0,20%	"	€ 500.000 (cinquecentomila)	fino a € 2.000.000 (duemilioni)
0,08%	"	€ 2.000.000 (duemilioni)	fino a € 5.000.000 (cinquemilioni)
0,04%	"	sull'ulteriore fatturato (fino a un canone massimo totale di € 40.000 (quarantamila))	

c) imprese per conto terzi che per la prima volta ottengono l'autorizzazione:

⇒ € 5.000 (cinquemila) – canone fisso

d) servizi portuali:

⇒ € 1.500 (millecinquecento) – canone minimo per l'autorizzazione ottenuta per la prima volta o fino ad un fatturato di euro 300.000 (trecentomila)

⇒ € 3.000 (tremila) – per fatturati tra € 300.000 (trecentomila) e € 600.000 (seicentomila)

⇒ € 6.000 (seimila) – per fatturato che supera € 600.000 (seicentomila) annui.

2. Il riferimento per l'applicazione del criterio è il fatturato dell'anno precedente a quello dell'anno dell'autorizzazione, come risulta dalla Dichiarazione IVA o da dichiarazione sostitutiva.
3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione sarà effettuato il pagamento del canone provvisorio minimo. Il conguaglio sarà effettuato non appena saranno prodotti gli atti di cui al precedente punto 1).
4. Allo scopo di incentivare la certificazione di qualità e nel quadro dei principi dello sviluppo durevole, equilibrato e sostenibile promossi dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 2 del Trattato U.E., le imprese portuali che conseguiranno le certificazioni ISO 9001, OHSAS 18002 per la sicurezza e ISO 14001 ( o EMAS II ) per la tutela ambientale, potranno beneficiare della riduzione del canone rispettivamente del 8% per la prima e del 12% per ciascuna delle altre due certificazioni conseguite e tale benefici sono pienamente cumulabili.
5. Le imprese sono tenute alla prestazione di una cauzione per l'esercizio di operazioni e servizi portuali:
  - per le imprese portuali la cauzione non deve essere inferiore a € 30.000 (trentamila) o all'importo del canone annuo se superiore; alla variazione del canone annuale, l'impresa adeguerà l'importo della cauzione al valore del canone determinato dall'Autorità Portuale;
  - per le imprese di servizi la cauzione non deve essere inferiore a € 10.000 (diecimila).

## Articolo 15

### Obblighi derivanti dall'autorizzazione

L'impresa è tenuta:

- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 18.04.2001;
- al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale;
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese, corrispondente a quello dichiarato e documentato al momento della presentazione della domanda;
- ad individuare, di concerto con l'Autorità, i percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica alla composizione societaria;
- a comunicare all'Autorità ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti;
- a soddisfare le richieste dell'Autorità ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché la corretta applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 16.

## Articolo 16

### Regime tariffario

Le imprese autorizzate per conto terzi, ai sensi del presente Regolamento, sono tenute a dare comunicazione all'Autorità anche della variazione delle tariffe massime adottate, e depositate in Autorità, entro 5 giorni dalla variazione stessa.

## Articolo 17

### Rapporti tra imprese portuali

1. Il ciclo delle operazioni portuali è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata che deve essere normalmente in grado di svolgere compiutamente il ciclo di tutti i servizi relativi alla merce, tramite risorse di vario tipo (umane e strumentali) idonee a realizzare il programma operativo e a completare tutti i segmenti operativi e funzionali delle attività relative alla merce.
2. Più imprese portuali possono comunque operare – anche contemporaneamente quando le condizioni di sicurezza lo consentano –, qualora ciascuna di esse sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo, su stive diverse o in relazione a diverse tipologie e/o diversi quantitativi di merce da/per la stessa nave, e ciò su mandato espresso e documentabile dell'armatore o del proprietario/ricevitore/spedizioniere della merce.
3. Nel caso in cui un'impresa di cui alle categorie A e B ex art. 16 e 18 della L. n. 84/94 intenda terziarizzare segmenti del proprio ciclo produttivo aziendale, avvalendosi degli appalti delle imprese di cui alla categoria C, deve conseguire specifica autorizzazione dall'Autorità portuale, indicando l'impresa appaltatrice, le tipologie di merci e le fasi operative sotto indicate che si intendono esternalizzare secondo la disciplina che segue, depositando il contratto di appalto unitamente alla documentazione relativa agli adempimenti degli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
4. L'affidamento di cui al punto precedente deve trovare corrispondenza all'interno del *business-plan* presentato dal terminalista e deve essere disciplinato attraverso apposito contratto stabile e predeterminato (con durata non inferiore a un anno) comportante l'assunzione in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, nonché l'assunzione del rischio di impresa. Al fine di azzerare i rischi interferenziali dovuti alla presenza all'interno di un ciclo di più soggetti imprenditoriali, ogni segmento di ciclo appaltato dovrà essere svolto unicamente dall'impresa appaltatrice.
5. Il soggetto appaltatore deve dimostrare la disponibilità esclusiva dei mezzi necessari all'espletamento del servizio. Forme di leasing, affitto, noleggio, comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante e appaltatori costituiscono elementi da valutarsi quale indizio di appalto irregolare.
6. L'impresa appaltante rimane in ogni caso l'unico soggetto responsabile, anche delle attività appaltate, nei confronti dell'Autorità Portuale per gli obblighi discendenti dalle autorizzazioni ex art. 16 e dalle concessioni ex art. 18 L. 84/94.
7. In assenza di contratto di appalto scritto debitamente e preventivamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di propri dipendenti e di quelli eventualmente forniti ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94.
8. L'esternalizzazione mediante appalti può avvenire soltanto nei seguenti casi
  - A. Nel settore dei containers: potranno essere affidati a imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della L. 84/94, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale e alle condizioni sopra descritte, le seguenti attività:
    - Segmento di bordo (es. rizzaggio/derizzaggio ecc.).
    - Segmento di sottobordo (es. movimentazione in banchina con *reach-staker*, o *fork-lift*).
    - Servizio di navetta da e per l'area di stoccaggio e/o per il centro dei controlli doganali ecc..
    - Segmento di piazzale (es. movimentazione a terra a mezzo *reach-staker* o *fork-lift*, attività di riempimento e svuotamento, ricariche su autocarri o vagoni ferroviari ecc.).
  - B. Nel settore delle rinfuse: potranno essere affidati a imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale e alle condizioni sopra descritte, le seguenti attività:
    - Segmento di bordo (es. movimentazione in stiva a mezzo di pala meccanica, *bobcat*, escavatore, pulizia della stiva, imbragaggio ecc.).

- Segmento di sottobordo (es. pala meccanica , escavatore, gestione tramogge ecc.).
- Segmento di piazzale (es. movimentazione a piazzale, trasporto a magazzino, gestione di nastri trasportatori ecc.)

C. Nel settore della siderurgia e simili potranno essere affidati a imprese autorizzate ai sensi dell'art.16 della L. 84/94, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale e alle condizioni sopradescritte, le seguenti attività:

- Segmento di bordo (es. movimentazione in stiva a mezzo *fork-lift*, imbragaggio, rizzaggio/derizzaggio ecc.)
- Segmento di sottobordo (es. movimentazione in banchina a mezzo *fork-lift*, navetta ecc.)
- Segmento di piazzale (es. movimentazione a piazzale, trasporto a magazzino finalizzata alla riconsegna della merce).

D. Nel settore del *general cargo/project cargo*: potranno essere affidati a imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della L. n. 84/94, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale, le seguenti attività:

- Segmento di bordo (es. movimentazione in stiva a mezzo *fork-lift*, imbragaggio rizzaggio/derizzaggio ecc.)
- Segmento di sottobordo (es. movimentazione in banchina a mezzo *fork-lift*, navetta ecc.)
- Segmento di piazzale (es. movimentazione a piazzale, trasporto a magazzino finalizzata alla riconsegna della merce)

9. Nel caso si renda necessario, per operazioni in ambito portuale di natura eccezionale l'utilizzo di una ulteriore gru non in dotazione all'impresa portuale, la medesima impresa dovrà richiedere con istanza motivata apposita nulla-osta all'Autorità Portuale per il noleggio del mezzo, indicando caratteristiche tecniche del mezzo, Impresa noleggiatrice da ricercarsi anche tra soggetti non autorizzati ad operare in ambito portuale, solo una volta accertata l'indisponibilità di imprese ex art. 16 L.84/94, banchina, nave e merce interessata dalle operazioni, presentando la documentazione relativa alla sicurezza delle attività in questione.
10. Ogni altro caso, fatta salva l'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera ex L. 1369/60 è sanzionato, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.
11. Sono fatte salve le forme di collaborazione attraverso ATI, società consortili e consorzi, nelle forme e modalità dei relativi regolamenti operativi concordati dai partecipanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tal caso l'autorizzazione art. 16 e/o 18 sarà rilasciata al soggetto giuridico derivante dalla associazione o al consorzio.

## Articolo 18

### Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D. lgv. n. 272/99 e in generale di tutte le vigenti disposizioni di sicurezza, i soggetti interessati al ciclo di una medesima operazione sono tenuti a scambiarsi tutte le informazioni relative ai rischi relativi all'attività da svolgersi, curando in particolare di acquisire dal comando nave notizie relative all'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.

L'impresa concessionaria, l'impresa autorizzata ad operare su banchina pubblica, le altre imprese autorizzate e i vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti, ed elaborando congiuntamente piani operativi per le singole tipologie di merce e/o operazioni portuali.

L'impresa concessionaria, fermo restando l'adempimento delle specifiche disposizioni preventive e di sicurezza in relazione all'utilizzo diretto dei beni demaniali in concessione e dei mezzi in dotazione operanti nelle aree in concessione, dovrà farsi carico di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori ed ambientali per ciò che attiene l'uso delle aree e di tutti i beni demaniali in concessione. Analogamente

l'impresa autorizzata ad operare su banchine pubbliche dovrà farsi carico di verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori ed ambientali per ciò che attiene l'uso delle aree demaniali e dei beni in dotazione.

## **Articolo 19**

### **Verifica annuale del piano operativo**

L'Autorità Portuale è tenuta a verificare annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie.

La verifica sarà effettuata, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:

- la situazione economica e finanziaria;
- il rispetto dei piani di investimento;
- il valore delle prestazioni affidate ad altri soggetti;
- la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico che degli inquadramenti professionali e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro e del C.C.N.L. del settore portuale;
- l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;
- il valore del fatturato attivo/passivo;
- le quote di merce movimentata;
- le quote di traffici acquisite;
- gli standard di qualità dei servizi resi.

## **Articolo 20**

### **Vigilanza**

L'Autorità Portuale esercita la vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento, nonché sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento, in riferimento alle disposizioni di Legge e del D.lg 272/99, nonché alle altre disposizioni nazionali e locali in materia di igiene, sicurezza e ambiente.

A tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.

L'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale, o che siano stati successivamente concordati ai sensi del precedente art. 15, 4° a-linea.

## **Articolo 21**

### **Sospensione o revoca**

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni previste dall'atto autorizzativo.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, e previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.

In particolare, si procederà a revoca, previa diffida, sentita la Commissione Consultiva, qualora:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di cui alle disposizioni antimafia;
- b) la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti materialmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività prospettata;

- c) il programma operativo predisposto non possa più essere realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
- d) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal contratto nazionale di lavoro;
- e) non sia applicato ai lavoratori il trattamento economico-normativo in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque non inferiore ai minimi inderogabili di legge e di contratto collettivo;
- f) vengano applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'Autorità Portuale;
- g) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro
- h) l'impresa abbia utilizzato personale non iscritto nei Registri dell'Autorità Portuale o abbia affidato a terzi appalti di servizi relativi a fasi del ciclo delle operazioni portuali senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità portuale o in difformità dalle disposizioni del presente regolamento;
- i) l'impresa abbia inadempito a richieste dell'Autorità volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione;
- j) sia stato omesso il pagamento del canone annuo e/o dei relativi conguagli;
- l) si sia verificata abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate.

## **Articolo 22**

### **Disposizioni transitorie e decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 marzo 2016 ed integra le disposizioni di leggi e regolamenti citati nelle premesse ai quali si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto.

Le imprese già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 16 in scadenza nel 2016 potranno comunque operare fino al 30 maggio 2016 nelle more del completamento delle procedure di rilascio delle nuove autorizzazioni.

Allo scopo di assicurare alle imprese interessate un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni di cui al presente regolamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 17 punto 8 (fattispecie consentite di esternalizzazione), le imprese portuali che alla data di entrata in vigore del presente regolamento usufruivano o fornivano appalti di servizi aventi per oggetto l'attività di sbarco e imbarco di merce attraverso l'utilizzo di mezzi di sollevamento fissi o semoventi, possono continuare in via eccezionale a svolgerle fino al 30 giugno 2016, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 punti da 3 a 7. I canoni di cui all'art. 14 troveranno applicazione con decorrenza 01.01.2017, restando in vigore per l'anno 2016 i canoni previgenti.

Si rinvia all'Ordinanza n. 6/98 in data 20.03.98 così come modificata dall'Ordinanza 21/99 in data 08.09.99 per quanto attiene alla disciplina dell'autoproduzione nelle operazioni portuali.

Restano salve le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 24/99 in data 22.11.1999 relative alla disciplina delle altre attività in ambito portuale ai sensi dell'art. 68 C.N.